

## LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

La responsabilità si chiude al ricevimento della IV copia del FIR formulario di identificazione del rifiuto (entro 3 mesi dalla consegna del rifiuto al trasportatore)

NOVITA' – Dal 26 settembre 2020, nel caso in cui il rifiuto venga conferito ad un impianto autorizzato ad operazioni di raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare (operazioni D13,D14,D15) oltre a ricevere la IV copia del FIR, deve ricevere l'“Attestazione di Avvenuto Smaltimento” resa ai sensi del DPR 445/2000 (un'autodichiarazione) sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino almeno i dati dell'impianto e del titolare, la quantità di rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata (non deve essere ricevuta per forza entro 3 mesi con la quarta copia del FIR ma quando viene trattato il rifiuto).

## I RIFIUTI URBANI E L'ELIMINAZIONE DEL CRITERIO DI ASSIMILABILITA'

Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti che provengono dallo spazzamento delle strade, i rifiuti che si trovano sulle strade, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, i rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali.

NOVITA' – sono urbani anche i rifiuti che provengono da fonti diverse rispetto a quelli domestici ma simili per natura e composizione cioè i rifiuti contenuti nell'allegato L-quater prodotti dalle attività contenute nell'allegato L-quinquies allegati scaricabili qui

Si considerano ricomprese le attività non elencate nell'allegato ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti. Sono escluse le attività agricole e le attività industriali.

I Comuni non definiscono più, attraverso i regolamenti comunali, quali e quanti rifiuti possono essere assimilabili. Sono già definiti URBANI e quindi conferibili nel servizio pubblico i rifiuti contenuti negli allegati indicati.

Da gennaio 2021 i Comuni dovranno riorganizzare la gestione dei rifiuti prevenendo il ritiro di rifiuti prodotti dalle imprese così come indicato nella normativa.

GENNAIO 2021 LE IMPRESE DEVONO SCEGLIERE (E LA SCELTA DURERA' 5 ANNI): le imprese indicate nell'allegato L-quinquies, relativamente ai rifiuti indicati nell'allegato L-quater, devono decidere se conferire tali rifiuti al servizio pubblico oppure ad un soggetto privato. La scelta di conferire tali rifiuti ad un soggetto privato è vincolata al fatto di dimostrare l'avvio al recupero (operazioni R) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. (Non è possibile conferire tali rifiuti ad impianti che effettuano operazioni di smaltimento). In questo caso le imprese non dovranno pagare la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le imprese effettuano la scelta per un periodo non inferiore a 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'impresa, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Si sottolinea che le imprese NON sono obbligate a comunicare al Comune la propria scelta. Nel caso in cui un Comune/Servizio pubblico richieda una comunicazione scritta si invitano le imprese a chiedere informazioni ai nostri uffici. Alleghiamo qui un facsimile di comunicazione per le imprese che intendano avvalersi di soggetti privati affinché la possano trasmettere (via PEC) all'ufficio competente del Comune. Tale comunicazione non è prevista dalla norma, ma al fine di tutelare al massimo le imprese ed evitare contenziosi con i Comuni, cerchiamo di fornire il massimo supporto possibile.

## DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

I rifiuti devono essere depositati nel luogo dove sono stati prodotti. Devono essere divisi per categorie omogenee ed etichettati.

Limiti del deposito temporaneo per tutti i rifiuti: 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 mc di cui 10 mc pericolosi e comunque non oltre l'anno.

Limiti del deposito temporaneo per rifiuti sanitari (rifiuti ad alto rischio infettivo): 5 giorni dalla chiusura del contenitore, può essere esteso a 30 giorni per quantità < 200 l.

Limiti del deposito temporaneo per terre e rocce da scavo: 3 mesi oppure al raggiungimento dei 4.000 mc di cui non oltre 800 mc di pericolosi, e comunque non oltre l'anno.

Limiti del deposito temporaneo per Veicoli Fuori Uso: presso il concessionario prima dell'invio a impianti autorizzati non oltre 30 giorni.

NOVITA' – per i rifiuti da costruzione e demolizione il deposito preliminare può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti (condizione di difficile attuazione, si attendono chiarimenti dal Ministero).

## REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Soggetti esonerati: imprenditori agricoli con volume d'affari < 8000 euro/anno, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, le imprese che producono rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.

NOVITA' – dal 26 settembre 2020 sono esonerate dall'obbligo di tenuta del registro cronologico le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti. Se l'impresa produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi può compilare il registro solo per i rifiuti pericolosi.

NOVITA' – I soggetti che svolgono attività ATECO 96.02.01(parrucchieri e barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure), 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) per tutti i rifiuti compresi i rifiuti identificati con il codice 180103 possono non compilare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ma sono obbligati a conservare per 3 anni i FIR in modo progressivo.

Tempi per le annotazioni sul registro:

- produttori entro 10 giorni lavorativi sia per il carico che per lo scarico
- trasportatori entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino
- intermediari e commercianti entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino
- impianti entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

### **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI FORMULARI**

NOVITA'- devono essere conservati per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione. Per le discariche devono essere conservati perennemente e poi consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto

### **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**

NOVITA' - Non si compila per il trasporto di rifiuti urbani verso i centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi. Rimane l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Non si compila per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuati in modo occasionale e saltuario (ovvero per non più di 5 volte all'anno e per non più di 30kg o litri al giorno). Rimane l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

La IV copia del FIR può tornare via PEC ma solo se il trasportatore assicura la conservazione dell'originale (deve essere data evidenza al produttore perché ne è responsabile).

NOVITA' - Tramite un'applicazione sul portale delle Camere di Commercio sarà disponibile un format di formulario da stampare in duplice copia (una per il produttore, una per l'impianto, il trasportatore tratterà una fotocopia) (tale novità non è ancora applicabile).

### **NOVITA' - Sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti**

Soggetti esonerati dall'iscrizione al RENTRI: imprenditori agricoli con volume d'affari < 8000 euro/anno, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, le imprese che producono rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti (attendiamo la definizione di dipendente nei prossimi decreti attuativi)

Per le imprese che utilizzano un gestionale per la gestione dei rifiuti, sarà garantita l'interoperabilità.

Tutte le regole di funzionamento del RENTRI saranno definite da futuri decreti attuativi.

### **RIFIUTI DA MANUTENZIONE**

NOVITA' - I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) che deve indicare il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, il numero di colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione.

Le imprese che producono rifiuti da manutenzione sono quindi autorizzate a depositare temporaneamente i rifiuti presso la propria sede senza alcuna autorizzazione.

Relativamente a tale semplificazione si è in attesa dei chiarimenti per capire cosa si intende per "piccoli interventi edili", "quantitativi limitati" e la forma richiesta del DDT.

Si consiglia pertanto alle aziende di attendere le risposte di chiarimenti presentate da Confartigianato prima di effettuare la gestione dei rifiuti indicata dal Decreto.

Tale disposizione non deroga all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

Si specifica che tale informativa si basa su concetti esposti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; si presuppone che la conoscenza delle tematiche sopra descritte possa ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali. Ricordiamo alle Imprese associate che l'Ufficio Sicurezza & Ambiente di Confartigianato è a disposizione per chiarimenti, approfondimenti e relativi servizi connessi agli obblighi sopra descritti all'indirizzo e-mail [sicurezza.ambiente@artigiani.it](mailto:sicurezza.ambiente@artigiani.it) o al numero di telefono 0321 661111.